



*Comune di
Follonica*

PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**



Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Esclusioni	3
Art. 4 Principi generali	4
Art. 5 Tipologia degli esercizi.....	4
Art. 6 Disposizioni	5
Art. 7 Programmazione comunale.....	5
Art. 8 Avvio di nuova attività.....	6
Art. 9 Subingresso	6
Art. 10 Trasferimento dell'attività	6
Art. 10 Ristrutturazione del locale	7
Art. 11 Mancato rispetto dei requisiti/Decadenza.....	7
Art. 12 Attività stagionale	7
Art. 13 Attività temporanea	8
Art. 14 Attività non soggette a requisiti comunali	8
Art. 15 Somministrazione mediante distributori automatici	9
Art. 16 Vigilanza e controllo	9
Art. 17 Validità della regolamentazione	10
Art. 18 Norma di rinvio	10



Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce, sulla base di quanto previsto dall'art. 42 bis, coordinato con l'art. 98 comma 1 della L.R. n. 28/05 "Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti", le modalità ed i requisiti di cui devono essere in possesso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli art. 41 comma 1 e 42 comma 1 L.R. n. 28/05 e s.m.i. - in caso di apertura, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali.
2. Ai fini del presente regolamento per "Legge Regionale", dovrà intendersi la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
 - b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
 - c) per **impianti ed attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
 - d) per **somministrazione presso il domicilio del consumatore**, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di ceremonie, convegni e attività similari;
 - e) per **somministrazione nelle mense aziendali**, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 3 Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 45 e 48 della Legge Regionale.
2. Le attività di cui all'art 48 c. 1 della legge, ad esclusione della lett. f, pur non soggette al possesso dei requisiti comunali di cui alla Legge Regionale, devono essere a norma dal punto di vista edile-urbanistico ed igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della stessa legge.



3. Non rientrano inoltre nella programmazione comunale:
 - a) gli esercizi nei quali viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai clienti alloggiati (strutture turistiche o agrituristiche), per le quali si applica la normativa di settore;
 - b) gli esercizi di somministrazione situati all'interno di complessi industriali alimentari con prevalente somministrazione di propri prodotti;
 - c) gli esercizi situati in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.
4. Per gli esercizi di cui ai punti b) e c) (in quest'ultimo caso solo se svolgono orario ulteriore rispetto all'apertura degli impianti) sono fatti comunque salvi i requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs 59/2010.

Art. 4 Principi generali

1. La programmazione comunale è finalizzata a coordinare il diritto al libero esercizio dell'attività commerciale e gli interessi dell'imprenditore con l'interesse pubblico della collettività relativamente alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle necessità del territorio.
2. L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio reso alla collettività e anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, individua una serie di requisiti obbligatori che possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.
3. Viene promossa, inoltre, la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori.
4. L'Amministrazione Comunale, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Con la disciplina del presente atto si perseguono le finalità enunciate dall'art. 2 della L.R. 28/2005 e dal D.Lgs. n°59/20101, cui si fa esplicito rinvio, con particolare riguardo alla salvaguardia e allo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, alla tutela e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla corretta applicazione dei CCNL.

Art. 5 Tipologia degli esercizi

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienicosanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.
4. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.



5. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 6 Disposizioni

1. Il presente Regolamento individua i requisiti necessari per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli da 41 a 49. Stabilisce inoltre le disposizioni procedurali per i procedimenti relativi all’attivazione, al trasferimento e al subingresso degli esercizi di somministrazione.
2. I nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere in possesso, al momento della loro apertura e per tutto il tempo di svolgimento dell’attività, dei requisiti obbligatori previsti dal vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, individuati ai sensi dell’art.42 bis della L.R.T. 28/05, nonché di tutti gli altri requisiti e/o prescrizioni contenuti nella vigente normativa, con particolare riferimento a quanto previsto in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di requisiti soggettivi.
3. I requisiti e i procedimenti di cui al comma 1 rimangono validi fino a quando non intervengano modifiche normative o regolamentari o altri elementi giuridici che li rendano inapplicabili.

Art. 7 Programmazione comunale

1. La programmazione comunale si attua secondo le disposizioni riportate nella Legge Regionale, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
 2. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale, l’Amministrazione Comunale stabilisce la zonizzazione del proprio territorio e, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, prevede l’adozione dei requisiti obbligatori tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
 - b) vocazione delle diverse aree territoriali;
 - c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
 - d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII della Legge Regionale.
 2. I requisiti obbligatori sono riportati all’interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e sono finalizzati ad individuare la sussistenza – a seconda della diversa collocazione urbana – dei progetti di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.



Art. 8 Avvio di nuova attività

1. Gli interessati ad avviare l'attività di somministrazione:
 - a) devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autocertificando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art.71 del D. Lgs. n°59/2010 e dei requisiti riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**;
 - b) possono iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione, purché completa di documentazione e regolare, ferme restando le ulteriori procedure previste dalle normative di settore ed in particolare dal D.P.G.R. n°40/R del 2006, relativamente agli aspetti igienico sanitari;
 - c) devono iniziare l'attività di somministrazione alimenti e bevande entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori centottanta (180) giorni, da concedere previa richiesta motivata, da presentare prima della scadenza del termine di cui sopra, per comprovata necessità;
 - d) devono garantire, anche in caso di subingresso, il rispetto dei requisiti di cui al Piano integrato del commercio in caso di variazione sostanziale dell'attività svolta. Per variazioni sostanziali si intendono le modifiche dei locali effettuate con pratica edilizia.
2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti obbligatori di onorabilità e di professionalità, di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività.
3. Le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono tenute al rispetto dei requisiti obbligatori, nemmeno in caso di variazioni sostanziale dell'attività. Sono invece tenute al rispetto di tali requisiti obbligatori nel caso di trasferimento dell'attività, adeguandosi ai requisiti previsti per la zona di programmazione in cui intendono trasferirsi.

Art. 9 Subingresso

1. In caso di subingresso nella titolarità di un esercizio di somministrazione già in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispondente ai requisiti stabiliti in quanto operante in base alla precedente programmazione, qualora il subentrante non effettui modifiche ai locali o effettui solamente interventi di manutenzione ordinaria non è tenuto ad adeguare il locale ai nuovi requisiti. Qualora invece il subentrante intenda effettuare lavori di manutenzione straordinaria e/o interventi più rilevanti, dovrà adeguare il locale ai requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, secondo la zona di programmazione in cui è collocato.
2. In tutti gli altri casi di subingresso, il subentrante dovrà autocertificare il possesso dei requisiti obbligatori.

Art. 10 Trasferimento dell'attività

1. In caso di trasferimento di un'attività da un locale ad un altro, nella comunicazione di trasferimento dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**.



bevande, previsti per la zona di programmazione in cui l'esercizio viene trasferito, anche nel caso in cui l'attività sia stata aperta in conformità alla precedente programmazione.

Art. 10 Ristrutturazione del locale

1. In caso di interventi di manutenzione ordinaria, ai titolari degli esercizi non è richiesto l'adeguamento ai nuovi requisiti, fatta salva la necessità di rispettare le vigenti disposizioni edilizie, igienico sanitarie, ambientali e di sorvegliabilità dell'esercizio.
2. In caso di interventi di manutenzione straordinaria e comunque di interventi più rilevanti, i titolari degli esercizi attivati in vigenza della precedente o della attuale programmazione devono adeguarsi ai requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, fatta salva la necessità di rispettare vigenti disposizioni edilizie, igienico sanitarie, ambientali e di sorvegliabilità dell'esercizio.

Art. 11 Mancato rispetto dei requisiti/Decadenza

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, l'Amministrazione Comunale procede come segue:
 - a) comunica l'avvio del procedimento diretto alla sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni, per l'adeguamento;
 - b) pronuncia la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, ordinando la chiusura definitiva dell'attività, qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. Si applicano comunque le ipotesi di chiusura delle attività, previste dalla Legge Regionale 28/2005 e s.m.i., ed in particolare dall'art.107.
3. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attività cessa di produrre effetti giuridici.
4. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere agli interessati la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

Art. 12 Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 43 della Legge Regionale.



Art. 13 Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 della Legge Regionale o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.
5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della Legge Regionale, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14 Attività non soggette a requisiti comunali

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 42 bis della Legge Regionale con particolare riferimento ai requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della Legge Regionale;



- d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
- e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41 della Legge Regionale, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
- f) al domicilio del consumatore;
- g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente, e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 15 Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di somministrazione.
3. E’ vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 16 Vigilanza e controllo

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli Uffici Comunali preposti al momento dell’inizio dell’attività; trasferimento o modifica sostanziale dei locali.
2. La verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti obbligatori è effettuata dagli Uffici Comunali, ma a tal proposito l’Amministrazione Comunale potrà stipulare anche apposite convenzioni con la Ausl o altri Enti istituzionali, al fine di meglio procedere alla verifica di particolari requisiti.
3. Ai fini della verifica dei requisiti obbligatori, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l’Amministrazione Comunale può richiedere, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione di certificazioni, relazioni tecniche, documenti anche di carattere fiscale, nonché apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.



Art. 17 Validità della regolamentazione

1. La presente regolamentazione diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e rimane valida fino ad espressa modifica da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attuazione del presente provvedimento è soggetta a monitoraggio periodico da parte dell'Amministrazione Comunale, anche unitamente alle Associazioni di Categoria che prendono parte al tavolo di concertazione istituzionale, appositamente attivato dall'Amministrazione Comunale in conformità alla Legge Regionale.

Art. 18 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.
2. I requisiti obbligatori riportati all'interno del vigente **Piano comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** saranno aggiornati in base agli indirizzi regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Fino all'aggiornamento si applicano i presenti criteri salvo diversa previsione contenuta nelle norme regionali.